CONTRATTO AZIENDALE INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI

DELLA SOCIETA' AUTOGRILL

Li 18 marzo 1988,

in Roma

tra

la Società AUTOGRILL S.p.A., rappresentata dai Sigg. S. Mauro, N. Muro e G. Nebuloni e le OO.SS. Nazionali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, rappresentate dai Segretari Generali G. PASCUCCI R. Di Marco e R. Vanni e dei Segretari Nazionali G. Mancini, A. Michelagnoli e P. Stroppa, con la partecipazione del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori AUTOGRILL, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti della Società AUTOGRILL, che sarà inserito nel nuovo testo collazionato dei contratti integrativi aziendali:

A) - POLITICA COMMERCIALE

Caratteristica fondamentale di Autogrill è la capacità di offrire riferimenti omogenei in termini di offerta sia quantitativa che qualitativa, in modo da soddisfare i bisogni specifici della clientela autostradale e comunque presenti nella stessa, lungo tutta la rete nazionale.
Ciò non impedendo, ogni qual volta possibile, una adeguata caratterizzazione regionale.
Prezzi equi, efficienza dei servizi prestati, rilevante qualità dei prodotti in funzione del miglior soddisfacimento delle esigenze di chi viaggia in autostrada, sono i cardini della politica commerciale di Autogrill.
Consapevole inoltre dell'importante ruolo svolto nell'ambito dei servizi turistici, Autogrill si propone di manifestare costante attenzione ai bisogni del turista italiano e straniero sia con riferimento all'offerta che alle strutture.
Condizione essenziale per una efficace realizzazione della propria politica commerciale è la possibilità di effettuare tempestivi ed adeguati investimenti e di collocare gli stessi nell'ambito di aree di servizio moderne e funzionali.
Si conviene che, per una corretta programmazione del proprio sviluppo qualitativo e quantitativo, e per la conseguente tutela dei livelli occupazionali, Autogrill necessita di un riferimento temporale relativo alle proprie concessioni autostradali e petrolifere, adeguato e comunque consono agli obiettivi di sicurezza e crescita che accomunano sia l'Azienda che le OO.SS. e i lavoratori.

B) - PIANI DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONI

A sostegno della politica commerciale così come sopra indicata e degli obiettivi in essa presenti che tendono ad un sempre migliore soddisfacimento delle esigenze della clientela autostradale, Autogrill prevede di impegnare per il prossimo triennio rilevanti risorse economiche pari ad oltre 120 miliardi nel triennio 1988-1990.

Tale evento trova quale premessa necessaria e propedeutica la possibilità per Autogrill di mantenere almeno inalterata la propria presenza su tutta la rete autostradale e la sperabile acquisizione di nuove concessioni.

Le parti s'impegnano a far quanto in loro potere per superare tempestivamente ogni ostacolo all'ottenimento delle indispensabili autorizzazioni.

La realizzazione di quanto sopra comporterà, quale ulteriore effetto positivo, un aumento della base occupazionale aziendale di circa 160 unità.

C) - DIRITTI DI INFORMAZIONE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del vigente testo collazionato di Contratti Integrativi Aziendali,

le parti convengono di sperimentare un nuovo metodo di confronto per una più approfondita conoscenza dei dati da utilizzare per la determinazione dell'organizzazione del lavoro.

La sperimentazione riguarderà i seguenti locali:

* le parti convengono che detti locali saranno identificati in occasione dell'incontro previsto per la verifica ~~dell'accordo~~ della produttività.

A conclusione della sperimentazione le parti si incontreranno per procedere ad una valutazione della stessa e a fronte di una comune valutazione positiva esamineranno le eventuali forme attraverso le quali estendere di massima a tutta l'Azienda le nuove metodologie di relazioni sindacali nel corso della vigenza del presente contratto.

SCHEDA

Per quanto concerne i dati da inserire nella scheda da utilizzare nelle unità di vendita comprese nella sperimentazione di cui ai punti precedenti, nonché in quelle unità di vendita in cui si attiverà il confronto di cui all'art.4, (del Testo coordinato 29/X/84) le parti convengono fin d'ora che essi riguarderanno: organici, full-time, part-time, uomini, donne, presenze medie nei locali su base stagionale, fatturato, numero pasti, numero caffè.

D) - CIRCOLI DI QUALITA' - GRUPPI DELTA

Le OO.SS. nazionali prendono atto delle linee generali, dei principi e dei criteri applicativi adottati dalla Società Autogrill SpA che hanno contribuito a far esprimere alla stessa sia nel campo dello sviluppo della Società che in quello di una sua più corretta e coerente immagine nei confronti della propria clientela, elevati standard qualitativi e di garanzia dell'utenza, obiettivi condivisi anche dalle OO.SS. nazionali e dai lavoratori tutti.

Nell'ambito di tale politica Autogrill assegna al progetto Gruppi Delta un ruolo fondamentale per il continuo miglioramento della prestazione aziendale e la conseguente possibilità di sviluppo.

Le parti convengono che le caratteristiche di tale progetto per come si è svolto e per come Autogrill dichiara che si svilupperà, debbono essere tali da garantire il più adeguato rispetto della volontarietà di partecipazione e autonomia dei singoli, nonchè del ruolo delle OO.SS. e della loro autonomia. Allo scopo di consentire la massima trasparenza di ogni singolo progetto si conviene che lo stesso sarà illustrato prima della sua applicazione alle strutture sindacali aziendali e portato a conoscenza delle OO.SS. nazionali.

Nel caso in cui il progetto incida sull'organizzazione del lavoro si svilupperà il confronto necessario per concordare le decisioni più opportune.

E) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Al fine di facilitare ed incentivare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro, le parti convengono di confermare integralmente ed inserire nel presente C.I.A., nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti, l'accordo sindacale sui contratti di formazione e lavoro valido per tutta la Società Autogrill stipulato tra le parti già il 24.03.1987.

F) - Figure esistenti nelle unità di vendita nella Società Autogrill (esclusa la sede centrale)

Livello	Parametro	Nome delle Mansioni
7°		
6°	100	· Interno fattorino
	115	· Commis (interno ristorazione)
5°	125	· Barista grill · Barista autobar · Hostess ristorazione · Hostess market · Addetto Cassa
4°	140	· Addetto griglia · Cuoco capo partita
3°	160	· Addetto bottegaccia · Cuoco unico · Operaio manutenzione (12 mesi) · Gastronomo addetto bottegaccia
2°	180	· Impiegato d'uff. grill · Capo cuoco · Operaio specializzato manutenzione
1°	209	· Capo barista · Responsabile attività grill · Responsabile autobar
1° S	240	· Assistente manutenzione · Direttore grill · Capo area manutenzione

G) - BARISTA AUTOBAR

Il barista Autobar fornisce stabilmente una prestazione comprensiva di attività tra loro diverse e/o promiscue proprie della struttura organizzativa in cui è chiamato ad operare, quali: preparazione e somministrazione prodotti, market, cassa, piccole pulizie.

In considerazione del complesso delle attività di cui al profilo professionale di cui sopra e delle particolari condizioni organizzative e strutturali in cui si esplica l'attività del barista che opera nell'Autobar, allo stesso viene corrisposta una specifica indennità aggiuntiva (SIA) portata dalle attuali L. 6.000 = lorde mensili a L. 18.000 = lorde mensili alle seguenti scadenze: L. 6.000 = lorde dall'1.1.1988, ulteriori L. 6.000 = lorde dall'1.7.1989.

Tale indennità, strettamente collegata all'attività prestata, viene riconosciuta e corrisposta a tutti i baristi che operano negli autobar con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e verrà a cessare, qualora il lavoratore dovesse essere trasferito in realtà aziendali diversamente organizzate, o qualora mutino le attuali caratteristiche del servizio.

Tale indennità verrà inoltre, eccezionalmente, erogata anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, impiegati in sostituzione di personale fisso assente dal lavoro per maternità o per servizio militare.

H) - QUADRI

In ottemperanza a quanto stabilito sia dall'art. 2 della legge 13/5/1985 n. 190 e successive integrazioni e modifiche che dall'art. 7 del nuovo C.C.N.L. sono considerati nella categoria dei Quadri i lavoratori che nell'organizzazione aziendale Autogrill rivestono la qualifica di:

1a Super:	Direttore Grill
" " :	Coordinatori Aree Manutenzione
1`Livello:	Responsabile Autobar

I) - SICUREZZA

Le parti convengono, vista la particolarità del problema, di costituire una Commissione tecnica congiunta a livello nazionale che dovrà riunirsi di norma almeno una volta all'anno.

In dette riunioni l'Azienda fornirà l'elenco completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità che avessero eventualmente interessato i locali in cui viene espletata l''attività della Società Autogrill.

Tale elenco, integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere presentate anche dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, consentirà alla Commissione l'individuazione delle zone e/o unità di maggiore criticità, nelle quali l'Azienda privilegierà gli interventi identificando le soluzioni più idonee in relazione alla tipicità ed alla ricorrenza degli eventi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose.

Di tali soluzioni saranno informate le OO.SS. competenti per territorio e saranno eventualmente chiamate in causa per quanto di loro competenza sia le

autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sia le società petrolifere e quelle che gestiscono i tronchi autostradali.

La Commissione tecnica inizierà i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio 1988. In tale occasione l'Azienda presenterà quanto fatto in termini di interventi finora effettuati per il miglioramento della sicurezza sulla base anche delle conoscenze maturate in questi ultimi anni e quanto eventualmente in programma.

Qualora il dipendente o i dipendenti del turno notturno ritenessero necessario, in presenza di reale pericolo imminente per la sicurezza personale o l'integrità della struttura, procedere a temporanea chiusura dell'esercizio, l'Azienda, verificato l'evento anche sulla scorta di una relazione dettagliata compilata dal dipendente o dai dipendenti, provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad inoltrare esposto all'autorità competente.

L - INDENNITA' VARIE

L1 - Indennità chilometrica

I rimborsi sono stabiliti nelle seguenti misure:

1 - Autovetture a benzina

fino a 1000 cc	L. 258
da 1001 a 1300 cc	L. 298
da 1301 a 1400 cc	L. 308
oltre 1400 cc	L. 338

2 - Autovetture diesel

fino a 1300 cc	L. 258
da 1301 a 1400	L. 308
oltre 1400 cc	L. 338

L2 - Polizza casco

L'Azienda rimborserà ai componenti delle squadre di manutenzione che utilizzano il proprio automezzo, l'importo pagato per la stipulazione di una polizza Casco fino a L. 300.000 annue dietro presentazione di copia della polizza.

L3 - Disagiata sede

Dall'01.02.1988 gli importi relativi all'indennità di disagiata Sede sono i seguenti:

* classe A L. 308
* classe B L. 770
* classe C L. 1078

L'Azienda verificherà con le strutture sindacali locali particolari situazioni di disagio per identificare possibili soluzioni.

L4 - Rimborso spese massimali

Colazione	L. 1.500
Pranzo	L. 17.000
Cena	L. 17.000
Pernottamento	Alberghi 2° categoria, (3 stelle).

M-SCATTI DI ANZIANITA'

La Società Autogrill, a seguito delle richieste contenute nella piattaforma presentata dalle OO.SS. per il rinnovo del C.I.A., prende atto che la normativa sugli scatti di anzianità, così come ridefinita con il vigente CCNL, pur riconoscendo un più adeguato trattamento normativo ed economico, ha lasciato per

buona parte dei propri dipendenti, molti dei quali hanno cumulato anzianità aziendale elevata, situazioni che possono rappresentare un aspetto di non equità.

Le parti quindi convengono che nei nuovi trattamenti economici aziendali sia previsto un intervento di riequilibrio che consenta in tempi immediati il ripristino di una situazione complessivamente più corrispondente alle reali anzianità aziendali.

Pertanto a partire dall'01.01.1988 ai dipendenti AUTOGRILL che hanno terminato l'originaria serie di 4 scatti negli anni 1979, 80, 81 e 82, verrà riconosciuto il raggiungimento di una somma, a titolo di scatti di anzianità , pari all'importo del valore di uno scatto, relativamente al livello di appartenenza, come da CCNL moltiplicato per 4.

Tale somma è comprensiva sia dell'originario importo relativo alla vecchia serie di scatti maturati tra il 1979 ed il 1982, nonchè dell'importo del valore di uno scatto contrattualmente corrisposto o da corrispondere dall'agosto 87 al luglio 1988.

A coloro ai quali alla data dell'1.1.1988 non fosse stato ancora erogato il valore del nuovo scatto, lo stesso verrà aziendalmente anticipato per i mesi compresi tra 1'1.1.1988 e l'effettivo mese di maturazione, giusta la tempificazione prevista dal CCNL.

N-TERZO ELEMENTO NAZIONALE AZIENDALE

Livelli	dal 1.1.88	dal 1.7.89	dal 1.7.90
1S	128.770	176.770	224.770
1	112.137	153.937	195.737
2	96.577	132.577	168.577
3	85.846	117.846	149.846
4	75.116	103.116	131.116
5	67.068	92.068	117.068
6	61.702	84.702	107.702
7	53.654	73.654	93.654

I valori sopra riportati, risultano:

a) dalla riparametrazione 100-240 degli attuali importi del terzo elemento;

b) dall'aumento della base di calcolo di L. 20.000 per il 7° livello, alle singole scadenze previste.

O - UNA TANTUM

Viene concordata la corresponsione dei seguenti importi forfettari:

L. 294.000.= da erogarsi secondo i normali tempi

tecnici, a titolo di "una tantum" per il 1987;

L. 294.000. da erogarsi al 1° gennaio 1989, a titolo di "una tantum" per il 1989;

L. 294.000. da erogarsi al 1° gennaio 1990, a titolo di "una tantum" per il 1990.

Detti importi verranno corrisposti esclusivamente a tutti i dipendenti in forza all'azienda con contratto a tempo indeterminato alle date di erogazione sopra indicate.

Gli importi di cui sopra verranno erogati ai dipendenti part-time a tempo indeterminato, in forza alle stesse date, in misura proporzionalmente ridotta.
Gli stessi importi verranno altresì corrisposti ai dipendenti, in forza alle date di cui sopra, assunti con contratto di formazione nonchè ai dipendenti in prova alle stesse date con erogazione al superamento della prova stessa.

Gli importi una tantum di cui sopra non avranno alcuna incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale e in particolare sulle mensilità aggiuntive (13a e 14a), ferie, festività, indennità di preavviso e TFR. (ex art. 2120 c.c.).

P - PREMIO DI PRODUZIONE

L'importo del premio di produzione verrà elevato dal 1° gennaio 1991 a L. 110.000 mensili lordi.

Tale importo verrà erogato con le medesime modalità attualmente in atto.

Q - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Le parti hanno concordato sull'opportunità di mantenere inalterato il meccanismo e gli importi previsti nei punti 2 e 3 dell'art. 14 del testo collazionato per tutta la vigenza del presente contratto integrativo aziendale.

R - FERIE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della Collazione degli Accordi Integrativi Aziendali, i lavoratori che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale potranno usufruire, durante il periodo da Maggio a Settembre, qualora le condizioni organizzative e commerciali lo consentano, oltre a 6 giorni di ferie, di ulteriori 3 giornate pari a 24 ore di permessi individuali retribuiti ex art. 42 del vigente C.C.N.L. Nel caso di eventi eccezionali, che l'Azienda rappresenterà alle OO.SS. locali, le ferie saranno attestate a giorni 6.